

L'istruzione nella protezione civile

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **45 (1973)**

Heft 2

PDF erstellt am: **15.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-246228>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

L'istruzione nella protezione civile

L'instaurazione e l'ampliamento della protezione civile in Svizzera avvengono in base alla legge federale sulla protezione civile del 23 marzo 1962. L'assoggettamento alla protezione civile degli uomini che non sono astretti al servizio militare o al servizio complementare va dai 20 anni ai 60 anni compiuti. Lasciando l'esercito, gli ex-militari sono automaticamente tenuti a prestare servizio nella protezione civile. Le donne e le adolescenti possono iscriversi volontariamente; esse saranno principalmente impiegate nel servizio sanitario e nei vari compiti d'assistenza.

Giusta gli art. 52 LPC e 78 OPC, l'istruzione della protezione civile deve svolgersi in tutti i campi secondo direttive uniformi. L'Ufficio federale della protezione civile, in collaborazione con altri organi amministrativi e d'intesa con l'esercito e con altre organizzazioni civili, elabora ed emana le prescrizioni per l'istruzione del personale, dei quadri e degli specialisti. Tali prescrizioni comprendono tutti i capitoli d'onere, tutti i programmi delle materie e di lavoro per la formazione degli assoggettati di tutti i servizi e d'ogni funzione, nonché i regolamenti e i vari mezzi didattici.

La struttura federalistica della protezione civile delega l'istruzione sui quattro seguenti piani:

- a. La Confederazione istruisce i quadri superiori, gli istruttori cantonali e gli specialisti del servizio d'allarme e trasmissioni, nonché quelli del servizio di protezione AC.
- b. I Cantoni formano i quadri medi, i direttori dei corsi, gli istruttori e i capi degli organismi di protezione degli stabilimenti con meno di 500 persone.
- c. I Comuni istruiscono i quadri inferiori, i capi caseggiato e il personale degli organismi locali di protezione e delle guardie caseggiato.
- d. Gli stabilimenti formano i capigruppo e il personale dei loro organismi di protezione.

Conformemente a questo principio federalistico, i Comuni risultano quindi le colonne portanti dell'istruzione.

Nel 1965 venne stabilito per l'istruzione della protezione civile un piano di 12 anni, estendentesi cioè dal 1966 al 1977. L'Ufficio federale emana pertanto le prescrizioni e le norme per l'Istruzione secondo le

priorità risultanti dallo scopo prefisso, che è cioè quello di conseguire la più rapida efficienza e prontezza d'intervento degli organismi e delle formazioni della protezione civile.

Il numero delle persone da istruire nella protezione civile raggiunge grosso modo quello dell'esercito.

Lo stato attuale dell'istruzione (effettivo reale) comporta all'incirca il 15 per cento dell'effettivo regolamentare.

Nell'istruzione della protezione civile si distinguono i seguenti generi di corsi, esercizi e rapporti con durata massima stabilita dalla legge per quadri, specialisti e uomini:

- a. Corsi d'introduzione di 3 giorni al massimo
- b. Corsi di base per quadri e specialisti di 12 giorni al massimo
- c. Corsi di perfezionamento, ogni 4 anni, fino a un massimo di 12 giorni
- d. Corsi speciali per l'avanzamento a funzioni superiori, di 12 giorni al massimo
- e. Corsi facoltativi d'una durata indeterminata
- f. Servizi annuali della durata massima di 2 giorni
- g. Compiti fuori servizio di una durata indeterminata
- h. Corsi completivi per personale e quadri.

La situazione mondiale confusa e il pericolo latente di nuovi e risorgenti conflitti militari sia in Europa che fuori esigono che anche la protezione civile diventi operante il più presto possibile. Fatte poche eccezioni, le forze locali di protezione civile non sono ancora, a tutt'oggi, pronte all'impiego. L'istruzione dei quadri e degli specialisti dev'essere quindi intensificata ed affrettata. La corta durata dell'istruzione nella protezione civile costringe i responsabili a ridurre il programma delle materie all'essenziale. Solo un insegnamento impartito con metodi e mezzi moderni può garantire il conseguimento anche solo approssimativo degli scopi prestabiliti. La preparazione dei quadri e delle formazioni ai loro compiti d'intervento in caso di guerra e di catastrofi esige perciò la disponibilità di centri d'istruzione in numero sufficiente e muniti di attrezzature valide. La costruzione di centri di istruzione costituisce infatti l'unica via da seguire per accelerare l'istruzione in campo nazionale e cantonale, rispondendo così alle reali esigenze che sono imposte alla nostra protezione civile.